

CONFUTAZIONE DI UNA SENTENZA ABERRANTE DELLA CORTE DI APPELLO CHE CONDANNA, PER ABUSO DELLA PROFESSIONE DI PSICOTERAPEUTA, UN SOGGETTO DICHIARATOSI PSICOANALISTA.

APPELLO PER IMPEDIRE CHE PER IL DIRITTO, TALE SENTENZA ABERRANTE
NON COSTITUISCA, NEL SILENZIO E NELL'INDIFFERENZA, UN "PRECEDENTE"

«Qui dunque la questione se i laici non medici possano trattare i malati con la psicoanalisi ha un senso pratico. La questione però sembra essere decisa, non appena formulata, dal testo della legge. I nervosi sono dei malati, i laici non sono dei medici, la psicoanalisi è un procedimento per la guarigione o per l'attenuazione dei dolori nervosi, tutti i trattamenti di tal genere sono riservati ai medici; di conseguenza, non è permesso che dei laici esercitino l'analisi sui soggetti nervosi, e qualora ciò avvenga, può essere punito. Di fronte a una situazione così semplice, non si osa neppure occuparsi della questione concernente l'analisi laica. Tuttavia, vi sono alcune complicazioni di cui la legge non si preoccupa, ma che richiedono certamente considerazione. Può darsi forse che i malati non siano, in questo caso, come gli altri malati, che i laici non siano propriamente laici e che i medici non offrano ciò che ci si potrebbe aspettare dai medici e su cui costoro fondano i loro diritti. Se si riesce a dimostrare questo fatto, diventa legittimo pretendere che la legge non venga applicata al presente caso senza modifiche.»

S. Freud, *La questione dell'analisi laica* (1926), *Introduzione*¹

¹ Citiamo dalla nuova traduzione di S. Franchini, inclusa, insieme a *Per la storia del movimento psicoanalitico* (1914) in *Sulla storia della psicoanalisi*, a cura di M. Dehli, Bollati Boringhieri, Torino 2005. Ci sono voluti quasi cinquant'anni per ripristinare alla lettera il vero titolo dato da Freud al suo "opuscolo", *Die Frage der Laienanalyse*, fino a oggi, infatti, questo scritto è stato conosciuto, nella traduzione di Musatti, con i titoli, il meno che si possa dire fuorvianti, di *Medici e profani nell'esercizio della psicoanalisi* (Mursia, Milano 1963), e *Il problema dell'analisi condotta da non-medici. Conversazione con un interlocutore imparziale* (in S. Freud, *Opere*, vol 10, pp. 345 – 415, Boringhieri, Torino 1978). Soprattutto quest'ultimo titolo, che è anche quello più conosciuto a motivo del suo inserimento nelle *Opere*, ha dell'incredibile; infatti, se proprio si vuol parlare di un "problema" (anziché di una questione, *Frage*,) nella condotta dell'analisi, il problema ad avercelo sono proprio i medici, nella misura in cui la esercitano *da* medici, e non *da* psicoanalisti – dal momento che la premessa indispensabile per esercitare la psicoanalisi è appunto di abdicare a ogni altra precedente formazione e professione, così come ai titoli accademici, per ritornare un semplice "laico", cioè qualcuno che "non sa di sapere" e che "dice di più di quanto sa". Insomma: o si esercita la psicoanalisi da laici, o altrimenti – senza questa condizione preliminare – non si esercita la psicoanalisi, ma qualcos'altro. Tutto il nocciolo dello scritto di Freud è questo. Se proprio si fosse voluto trovare un titolo non di pugno di Freud, ma tuttavia interamente nello spirito della lettera freudiana, e che dunque non fosse così gravemente sviante (se non addirittura travicante), ma perspicace, esso poteva essere: *Il problema dell'analisi condotta da medici (o: da psicoterapeuti)*. [Sul laico e sulla "fuorilegge" 56/1989 ("legge Ossicini"), rinviamo ai lavori di G. Contri, *AA.VV., La questione laica (1991)*, *Libertà di psicologia (1999)*, *La fuorilegge. La 56/89 o "legge Ossicini". Il reato di lesa diritto (2011)*, e più in generale a <http://www.salusaaccessibile.it/Laienanalyse.htm>].

Ci occuperemo di una sentenza emessa dalla Corte di Appello di [OMISSIS]¹. Essa dichiara colpevole di abuso della professione di psicoterapeuta, in riforma del giudizio assolutorio di primo grado per insussistenza del fatto, un soggetto dichiarante di esercitare la psicoanalisi, senza che, per quanto ci consta e come si evince dal testo in oggetto, che non vi fa nessun riferimento, egli si sia mai millantato per iscritto o per voce o con qualsiasi altro mezzo “psicoterapeuta”, e senza che vengano menzionati reati di altro ordine a carico dell'imputato.

In particolare, ci occuperemo specificamente di quanto affermato dalla Corte di Cassazione nel seguente, decisivo, passo che ribadisce il

«principio di diritto già richiamato da questa Corte di legittimità (cfr. Sez. 3, 24-4-08 n. 22268, Caleffi) secondo cui, ai fini della sussistenza del reato di cui all'art. 348 c.p., l'esercizio della attività di psicoterapeuta è subordinato ad una specifica formazione professionale della durata almeno quadriennale ed all'inserimento negli albi degli psicologi o dei medici (all'interno dei quali è dedicato un settore speciale per gli psicoterapeuti). Ciò posto, la psicanalisi, quale quella riferibile alla condotta del ricorrente, è pur sempre una psicoterapia che si distingue dalle altre per i metodi usati per rimuovere disturbi mentali, emotivi e comportamentali. Ne consegue che non è condivisibile la tesi difensiva del ricorrente, posto che l'attività dello psicanalista non è annoverabile fra quelle libere previste dall'art. 223 l c.c. ma necessita di particolare abilitazione statale.

Di tanto l'imputato era comprovatamente sprovvisto. Né può ritenersi che il metodo “del colloquio” non rientri in una vera e propria forma di terapia, tipico atto della professione medica, di guisa che non v'è dubbio che tale metodica, collegata funzionalmente alla cennata (*sic*) psicoanalisi, rappresenti un'attività diretta alla guarigione da vere e proprie malattie (ad es. l'anoressia) il che la inquadra nella professione medica, con conseguente configurabilità del contestato reato ex art. 348 c.p. in carenza delle condizioni legittimanti tale professione (cfr. Cass. pen. sez. 3 n. 17702 del 2004, Bordi).

Di qui l'insussistenza di condizioni legittimanti, a favore del ricorrente, declaratorie di non punibilità ex art. 129 cpv. c.p.p.».

¹ Si veda il documento accluso in Appendice.

Il presente scritto si propone di confutare nel modo più categorico quanto è sopra affermato, dichiarando che si fonda su un insieme di pregiudizi che hanno completamente fuorviato il Giudice. A maggior ragione, se si considera che Egli non ha voluto tenere conto, com'è scritto nel testo della sentenza, che "l'imputato, anche alla luce di autorevoli interpretazioni della materia in oggetto, poteva dirsi ragionevolmente portatore della tranquilla convinzione di porre in essere un'attività lecita e di non esercitare abusivamente la professione di psicologo né l'attività di psicoterapeuta".

1. L'attività dello psicanalista non è annoverabile fra quelle libere previste dall'art. 2231 c.c. ma necessita di particolare abilitazione statale.

È falso. Da nessuna parte la legge 56/1989 menziona la psicoanalisi, né, di conseguenza, la "necessità di particolare abilitazione statale" per esercitarla. Ma tale questione ha ben poco peso in confronto al fatto che l'esercizio della psicoanalisi, in quanto subordinato "ad una specifica formazione professionale della durata almeno quadriennale ed all'inserimento negli albi degli psicologi o dei medici", non comporta, di conseguenza, quella svolta decisiva del proprio destino che si può ottenere (e senza alcuna garanzia preliminare) solo attraverso un'analisi personale. No: l'esercizio della psicoanalisi, inquadrato nella formazione psicoterapeutica, richiede semplicemente una laurea universitaria, un corso di formazione quadriennale e l'abilitazione dello Stato. Questi titoli, che chiunque potrebbe ottenere, garantirebbero in quanto tali la "professione" (professione che d'altronde la psicoanalisi non potrà mai essere¹), *a/ posto* dell'esperienza della più radica-

¹ Non esiste, nonostante M. A. Trasforini si sia data la pena di scriverci niente meno che un libro, *La professione di psicanalista* (ed. Boringhieri, Torino 1991), di cui Freud scrive in una lettera a Ferenczi del 27 aprile 1929 che "è l'ultima maschera assunta dalla resistenza alla psicoanalisi, e la più pericolosa di tutte". Si provi a fare il professionista della psicoanalisi e si verrà inesorabilmente punti, dietro la maschera della "propria gravità rac-

le sovversione della propria vita psichica a cui un soggetto possa sottoporsi¹. Non viene contemplata neanche per un istante la possibilità che esistano dei soggetti che potrebbero non sentirsela, e che potrebbero dire: non fa per me. Così come non viene contemplato il fatto che l'esercizio della psicoanalisi si fonda addirittura sul *rifiuto* di tutto ciò che costituisce la pratica psicoterapeutica, al punto che gli psicoanalisti giudicano un'analisi fallita (fallimento che non di rado ha come suo corrispettivo un successo psicoterapeutico) come la conseguenza del non aver saputo sostenere rigorosamente il posto dell'analista, ovvero di avere condotto l'analisi dal posto di psicoterapeuta².

2. Ciò posto, la psicanalisi (...) è pur sempre una psicoterapia che si distingue dalle altre per i metodi usati per rimuovere disturbi mentali, emotivi e comportamentali.

Il documentarsi, il desiderare di conoscere qualcosa direttamente, in prima persona, della materia su cui è chiamato a giudicare, evidentemente dipende dalla "coscienza", se non dal buon senso, della *persona singola* del magistrato. Certamente egli non ha l'obbligo di conoscere tutta la complessa

colta e affettata", dalla *compunzione*, "sentimento di tristezza provato davanti alla nostra indegnità al cospetto di Dio", sanzione che colpisce lo psicoanalista che ha tradito l'analisi laica. Cfr. J. Lacan, [La compunzione, o la sanzione al peccato contro la psicoanalisi laica](#).

¹ Tra cui, in un elenco sommario, annoveriamo: il distacco dall'influenza sul proprio pensiero che hanno esercitato tutti coloro a cui un soggetto si è identificato inconsciamente (a cominciare dai propri genitori), la rinuncia alle illusioni narcisistiche, l'uscita dal conformismo del discorso sociale dominante, la riforma della propria vita sessuale fondata su fantasie di godimento, il riconoscimento e l'assunzione della propria mancanza a essere, il rifiuto di ogni alienazione e di ogni lusinga, il distacco da relazioni amorose che si credevano inattaccabili.

² Cfr. il nostro *Ai Giudici: l'ignorantia juris – sulla differenza tra psicoanalisi e psicoterapia – non li scusa dal rischio di commettere un sopruso contro l'Uomo, e Il rifiuto della psicoanalisi*, entrambi disponibili in formato pdf su www.lacan-con-freud.it.

materia di cui tratta, ma anche solo dal punto di vista della storia della psicoanalisi, potrebbe per esempio documentarsi leggendo le poche decine di pagine di *La questione dell'analisi laica*, in cui Freud affronta proprio la delicata questione su cui il Giudice è chiamato ad esprimersi, rivolgendosi attraverso l'artificio retorico del dialogo immaginario, proprio a Lui. Questa lettura potrebbe almeno far nascere nel Giudice dei dubbi preziosi, a cominciare dal fatto che se la psicoanalisi si chiama da più di un secolo "psicoanalisi" e non "psicoterapia", ci sarà pure un motivo. Il Giudice potrebbe allora invitare l'accusa, così come l'imputato, a descrivere *che cosa fanno* quando praticano rispettivamente la psicoterapia e la psicoanalisi, così da rendersi facilmente conto che le due pratiche sono incommensurabili in tutto.

Egli scoprirebbe, inoltre, che "la psicoterapia" non ha fattispecie giuridica, che è una "categoria inesistente". Non solo perché non esiste alcun criterio scientifico che sia stato finora in grado di unificare – nemmeno a livello dei cosiddetti "contenuti minimi" – le psicoterapie storicamente esistenti (e tuttavia, pur non esistendo un fattore comune che giustifichi la sua unificazione giuridica, la categoria "la" psicoterapia esiste giuridicamente!);¹ ma soprattutto perché l'estensione della sua definizione e del suo campo di applicazione è talmente vasta e generica da coincidere con ogni genere di rapporto umano in cui un soggetto è capace di procurare dei "benefici psichici" a un altro. Come scrive Sadi Marhaba in quello che rimane tuttora uno dei saggi più lucidi e onesti sull'argomento²: "qualsiasi persona dotata

¹ Un censimento, che peraltro risale a più di vent'anni fa, ne annovera in Italia, tra le più notevoli, venticinque; nella sola Roma si contano "una sessantina di scuole per circa novanta corsi di perfezionamento", che salgono negli USA a più di duecentocinquanta.

Il commento di uno degli estensori di questo censimento afferma che «l'unico fattore unificante della gran parte degli orientamenti psicoterapeutici non può essere epistemologico, ma nomologico, cioè la "dimensione etica" immanente a ciascuno psicoterapeuta». Cfr. Sadi Marhaba e Maria Armezzani, *Quale psicoterapia? Gli indirizzi psicoterapici in Italia: confronto e analisi*, Liviana, Padova 1990.

² S. Marhaba e M. Armezzani, *Quale psicoterapia? Gli indirizzi psicoterapici in Italia: confronto e analisi*, cit.

di tensione etica in grado molto elevato è necessariamente un buon psicoterapeuta” e “la psicoterapia è solo un caso particolare della vita relazionale quotidiana, mentre molti vorrebbero che la vita relazionale quotidiana fosse del tutto estranea alle specifiche modalità relazionali concettualizzate all’interno del loro orientamento psicoterapico, *o addirittura obbedisse a queste ultime*”. (cors. ns.)

Mentre la psicoanalisi si fonda su una dottrina e una tecnica rigorosa – che ha i suoi capisaldi nei concetti di “pulsione”, di “inconscio”, di “transfert”, di “coazione a ripetere”, di “complesso di Edipo”, di “castrazione simbolica” (per citarne alcuni fondamentali) – la psicoterapia, nella grande maggioranza dei casi, non ha alcuna concezione dell’Uomo dai cui partire. Tranne quelle tecniche psicoterapiche che si rifanno alla “psicologia scientifica” – come il comportamentismo e il cognitivismo –, e in particolare alle cosiddette “neuroscienze”, che concepiscono l’Uomo come un apparato di neuroni che ne comanda il cervello (salvo il fatto che questi comandi “neuronal” è, in ultima analisi, proprio la “psicologia scientifica” a stabilirli).

Per la psicoanalisi, la psicologia scientifica ha addirittura come fine l’esautorazione del pensiero personale, individuale, e la sua sostituzione con schemi cognitivi e comportamentali da *prescrivere* al soggetto, per conformarlo al discorso sociale dominante. La psicoanalisi, da questo punto di vista, è l’irriducibile avversario politico del comportamentismo e del cognitivismo.

La descrizione di come opera la psicoterapia, comporterebbe, punto su punto, una differenza incommensurabile con l’operato della psicoanalisi, a cominciare proprio da quelli che sembrerebbero essere i loro punti in comune: il “transfert”, il “colloquio”, ecc. Ne abbiamo, scritto e riscritto altrove e non torneremo su questo argomento. Tranne che per il seguente punto.

Al punto 2. si afferma che: *la psicoanalisi (...) è pur sempre una psicoterapia che si distingue dalle altre per i metodi usati per rimuovere disturbi mentali, emotivi e comportamentali.*

Si tenta con ciò di far rientrare la psicoanalisi nel discorso medico. Niente di più falso. Innanzitutto storicamente, poiché la psicoanalisi nasce proprio occupandosi di quel particolare sintomo di cui il discorso medico non vuole sapere niente, e che dunque esclude dal suo campo d'indagine: ci riferiamo al sintomo isterico. Quest'ultimo, per la medicina, non rimanda a una vera malattia, o, più esattamente, rimanda a una falsa malattia, a una malattia simulata, considerata immaginaria¹.

L'isteria è un inciampo nella realizzazione della sessualità femminile, che Lacan ha compendiato nell'interrogativo, che vale sia per l'uomo che per la donna: "*Che cos'è essere donna?*" – interrogativo che ha la sua ragione d'essere nel fatto che non esiste nel linguaggio un simbolo (un "significante") del sesso femminile, là dove per l'uomo esiste, ed è il *fallo* (concetto specificamente psicoanalitico, come tale radicalmente estraneo a qualsiasi psicoterapia). Con questa complicazione per l'uomo: che non basta essere possessore di un pene per avere il "fallo". Come a dire che un conto è l'attributo anatomico, il pene, e un altro quel suo simbolo che è il fallo.

Scoprendosi privata del pene, la donna, non sapendo come individuarsi, desidera possedere il suo simbolo: il fallo; e se persiste nel voler realizzare questo desiderio – divenendo così "isterica" – si mette a "fare l'uomo", o meglio a "fabbricare" un uomo a cui si identifica, rifiutando il proprio sesso di donna. In quanto simbolo del pene – prestandosi, come tale, a tutta una serie di equivalenze, di scambi con altri simboli –, la donna isterica può immaginare di procurarsi il fallo in vari modi, tra cui il più comune è "fare un bambino". Si comprende allora come l'alternativa che si pone a ciascuna donna in rapporto a un figlio, sia se per lei il bambino generato è una metonimia del fallo (un sostituto del pene che le manca), oppure una metafora dell'amore per il proprio uomo. Ed è proprio quest'ultimo corno dell'alternativa ciò a cui un'analisi la sollecita: la *castrazione simbolica* del

¹ In proposito, cfr. più sotto, il nostro commento al § 4., p 10 e sg.

fallo che immagina di possedere, o più esattamente, le offre di rinunciare alla *ricerca* del fallo, a cercare di possedere immaginariamente un pene mediante i suoi sostituti simbolici, in modo da poter fare l'esperienza del desiderio per un uomo, finalmente non più concepito, a sua volta, come oggetto di identificazione, o di sfida, o come donatore del fallo bramato sotto forma di un pene o di un bambino.

Non possiamo che fermarci a questo punto. Ma è sufficiente per chiederci: in che cosa consiste, qui, la "malattia"? Perlomeno la malattia intesa nel senso del discorso medico?

Se gli psicoanalisti non si sono mai fatti scrupolo di parlare di "malattia", di "paziente", di "cura", di "psicopatologia", di "clinica", e perfino di "psicoterapia", è solo perché storicamente il primo psicoanalista, prima di esserlo non poteva... esserlo. Infatti era un medico, un medico che si è trovato a interessarsi alle domande di cura scartate dalla medicina, ma che non poteva esimersi, a quel tempo, dall'usare una terminologia inevitabilmente compromessa con quella del discorso medico e psichiatrico. Riguardo al "curare", per la psicoanalisi la parola ha senso solo al di fuori di ogni ambito medico (o psicoterapeutico), senso che consiste nel prendersi cura della propria castrazione. In quanto al "guarire", per la psicoanalisi non significa ripristinare uno stato di salute antecedente la malattia (come per la medicina e la psicoterapia), ma far nascere in un soggetto un *nuovo desiderio*, non più inteso come un desiderare questo o quell'oggetto, ma come il costituire un nuovo legame con altri soggetti fondato proprio sulla mancanza d'oggetto, sulla certezza che nessun oggetto verrà mai più a otturare l'apertura del desiderio, solo modo per porre le condizioni di un amore non narcisistico, che non consista più nell'amarsi attraverso un altro, ma nel "donare ciò che non si ha". Ma ancora una volta, dobbiamo fermarci.

Si parla infine di “disturbi mentali, emotivi e comportamentali”, ma essi non hanno nulla a che fare col discorso della psicoanalisi. In compenso, per la psicoanalisi, trasformare la concezione del sintomo¹ da *appello di un desiderio inconscio* che non ha mai potuto essere ascoltato fin dall’infanzia, a “disturbo mentale, emotivo, comportamentale” (con lo scopo di eliminarlo e restituire il soggetto allo stato antecedente la “malattia”), significa trattarlo secondo una logica del Bene e della Salute che hanno in realtà lo scopo di medicalizzare il sintomo, di domare la sua dimensione di rivolta per riadattare il soggetto “guarito” al conformismo sociale a cui aveva, suo malgrado, osato opporsi. Un’operazione che ha una finalità politica così descritta da Lacan: «Si sottrae a qualcuno il suo desiderio e, in cambio, si dà lui a qualcun altro – all’ordine sociale, nel caso specifico»².

3. Né può ritenersi che il metodo “del colloquio” non rientri in una vera e propria forma di terapia, tipico atto della professione medica.

È doppiamente falso.

In primo luogo, perché, come chiunque si sia sottoposto a un’analisi sa bene, la regola fondamentale di una psicoanalisi è proprio l’abolizione di ogni “colloquio”, per cedere il passo alle “associazioni libere” dell’analizzante. L’unico momento in cui si può parlare di “colloquio” è quello che si svolge *prima* che l’analisi cominci, nei cosiddetti “colloqui preliminari”. Ma anche in questo caso la definizione è inesatta, dal momento che nemmeno durante i colloqui preliminari l’analista dialoga, e meno che mai, a domanda, risponde.

In secondo luogo, perché l’atto stesso di costituzione della medicina moderna come scienza, è proprio la separazione del sapere del medico da

¹ Cfr. *Il rifiuto della psicoanalisi*, cit.

² J. Lacan, *Le Séminaire, Livre VIII, Le transfert*, 1960-61, Seuil, Parigi 2001 ; trad. it. *Il transfert*, Einaudi, Torino 2008, p. 356.

tutto ciò che il paziente può dire su di sé e sui propri sintomi. Ciò è vero a tal punto che il dire del paziente, al di là dei convenevoli, è fastidioso per il medico se pure non è sentito come un vero e proprio intralcio al suo operato, dato che è considerato un sapere completamente immaginario. Per essere efficace, l'atto medico per prima cosa abolisce il soggetto che pensa e parla, dovendolo necessariamente trattare come un *oggetto*. Lo comprova il fatto che mentre il medico si preoccupa innanzitutto di sedare il dolore che il suo intervento causa (analisi pervasive, prelievi, interventi chirurgici, ecc.), egli esclude dal suo campo proprio l'unico affetto che spinge ciascun malato a desiderare il "colloquio": l'angoscia. Se il medico colloquia con il malato, è solo per tranquillizzarlo, per non dargli l'impressione di trattarlo in modo inumano (come di fatto, per la medicina, il malato è), e molto spesso, per pura ipocrisia. Non possiamo che rimandare almeno a due testi autorevoli, per non dire fondamentali: Michel Foucault, *La nascita della clinica*; Jean Clavreul *Il rovescio della psicoanalisi. Discorso psicoanalitico e discorso medico*¹

4. *(La) psicoanalisi, rappresent(a) un'attività diretta alla guarigione da vere e proprie malattie (ad es. l'anoressia) il che la inquadra nella professione medica, con conseguente configurabilità del contestato reato.*

Non avremmo avuto bisogno di confutare quest'ultimo punto, già affrontato in precedenza, se non perché il Giudice parla di "vere e proprie malattie". Ciò implica, inversamente, che vi sarebbero delle malattie "false". Quali? Ma quelle che sono "solo psichiche", naturalmente! E siamo dacca-

¹ Michel Foucault, *Nascita della clinica*, Einaudi, Torino 1969; Jean Clavreul, *L'Ordre médical*, Seuil, Parigi 1978; trad. it. *Il rovescio della psicoanalisi. Discorso psicoanalitico e discorso medico*, Dedalo, Bari 1981. Soprattutto dopo la lettura di quest'ultimo, ben difficilmente il Giudice potrebbe lasciarsi andare a dire che "non v'è dubbio che tale metodica, collegata funzionalmente alla cennata (*sic*) psicoanalisi (...) la inquadra nella professione medica".

po, perché con esse non si possono intendere che le “nevrosi”, a cominciare dalla quella storicamente “falsa” per eccellenza: l’isteria.

Si rivela qui come il Giudice sia completamente soggiogato dal discorso medico, al punto da riproporre l’immagine demagogica della “nevrosi”, quella a cui ogni medico che sia tale *non crede*. In altri termini, siamo ritornati alla fine dell’Ottocento, prima dei *Casi sull’isteria*. Pertanto, un simile, storico, inveterato pregiudizio, che distingue le malattie vere (cioè “organiche”) da quelle false (cioè “psichiche”), rinnega di fatto tutta l’opera di Freud, come se non fosse mai esistita. E tuttavia chi lo sostiene è lo stesso che rappresenta la massima autorità chiamata per legge a pronunciarsi su che cos’è la psicoanalisi! Inversamente, quando deve trovare un esempio di una malattia “vera e propria” – cioè “seria” – che cosa adduce? L’anoressia. Perché per Lui è *evidente* che l’anoressia è una malattia “vera”, in quanto, come vuole la più pura tradizione medica, la verità della malattia è per definizione *la morte*, il fatto che di malattia si può morire. Del resto, non è forse dalla morte che il medico trae tutta la sua *maîtrise* – così come il giudice la trae dalla *colpa*? Non basta forse *vedere* i corpi martoriati delle anoressiche per essere certi che qui la malattia non lascia dubbi? Che essa si può toccare con mano, infilando il dito nelle piaghe stesse del corpo anoressico? E addirittura, se si rende necessario, forse che il paziente non viene, anche contro la sua volontà, “ospedalizzato”, curato per forza? Insomma in questo caso la malattia è irrefutabile, altro che storie! (Non solo quelle della psicoanalisi – gli Ordini degli psicologici non si facciano illusioni!– ma anche quelle della psicoterapia¹).

Ebbene, ancora una volta, tutto ciò è falso. Perché di isteria si può morire – e si muore –, quanto e molto di più che di anoressia. E questo accade

¹ Il testo della sentenza in oggetto non lascia dubbi sul fatto che se la psicoanalisi è psicoterapia, allora la psicoterapia è psicoanalisi. Vogliamo dire che l’una e l’altra, per il pregiudizio medico, sono solo “storie”, non potendosi esse occupare che di malattie “false”. Solo la medicina cura veramente le vere malattie.

ordinariamente proprio quando l'*appello* del desiderio dell'isterica, che costituisce il nucleo del suo sintomo, non ha mai potuto venire ascoltato dal solo che lo possa udire e decifrare: lo psicoanalista. Pur di essere trattata, pur di essere ascoltata, pur di trovare qualcuno che si occupi del suo sintomo, l'isterica non esita a intraprendere una carriera chirurgica, che può spingersi fino al martirologio. Pur di non tagliare col godimento, che conserva infoderato nell'involucro del sintomo, essa si fa tagliare a pezzi, privandosi di preferenza di tutti quegli organi che connotano inequivocabilmente "la donna", per liberarsene, finalmente! Il Giudice può leggere in proposito un testo illuminante, *L'isterica, il sesso e il medico*, di Lucien Israël¹, in particolare il capitolo intitolato *Les mauvaises rencontres* ("I cattivi incontri"), dove potrà trovare tutta una casistica di "semplici" isteriche uccise dai medici o suicidatesi. In quest'ultimo caso, ciò avviene dopo che l'isteria, (non) curata per decenni dalla medicina, cede il passo alla depressione – ossia alla cadaverizzazione di ogni desiderio –, che in molti casi non è che la conseguenza di quella che potremmo chiamare un'*isteria andata (a) male*, un'isteria che si è putrefatta perché non ha trovato nessuno che ci capisse qualcosa.

Ma anche riguardo all'anoressica, solo la psicoanalisi potrebbe essere in grado di "curarla", per la sola ragione che non la curerebbe, cioè non la tratterebbe medicalmente. Come la tratterebbe allora? Analizzando prima di tutto il rapporto tra la bambina futura anoressica e ciò che del suo desiderio la madre non ha mai voluto sapere, occupandosi solo dei suoi bisogni, preoccupandosi esclusivamente, per l'appunto, di "curarla". Per dirla grossolanamente, ad ogni moto vitale, ad ogni appello per far riconoscere il proprio desiderio, la risposta è stata del tipo: *mangia che ti fa bene!* Ma ancora, qui, dobbiamo fermarci e concludere.

¹ L. Israël, *L'hystérique, le sexe et le médecin*, Masson, Parigi 1976 ; tr. it., purtroppo fuori commercio, *L'isteria, il sesso e il medico*, Masson, 1986.

In base a quanto detto, ci sembra palese che la sentenza in oggetto sia fondata unicamente su dei pregiudizi, e che in nessun caso, se non nell'opinione (*doxa*) di parte, viene fornita la minima prova che la psicoanalisi rientri nella psicoterapia. Palesemente, il Giudice non conosce la materia su cui è chiamato a giudicare, come Egli stesso implicitamente ammette quando sottolinea il “non agevole tracciato del problema di diritto attinente la configurabilità, nella specie, del contestato reato di cui all'art. 348 c.p. in relazione alla L. n. 56 del 1989”.

Aggiungiamo che se tale sentenza non dovesse costituire quantomeno oggetto di dubbio e di discussione, ma venisse a costituire un precedente per i casi del genere, stabilendo una fattispecie, e dunque il Giudice perseverasse ad accreditare imputazioni da parte degli Ordini degli Psicologi che non contemplano nessun altro “reato” che quello di esercitare la psicoanalisi, allora dovremmo ineluttabilmente formarci noi, come cittadini italiani, un dubbio sull'esercizio del diritto, di cui il meno che si possa dire è che è *atroce*.

(fine aprile 2011)

Moreno Manghi

Appendice¹

[OMISSIS]

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

[OMISSIS] - Presidente

[OMISSIS] - rel. Consigliere

[OMISSIS] - Consigliere

[OMISSIS] - Consigliere

[OMISSIS] - Consigliere

ha pronunciato la seguente sentenza

sul ricorso proposto da:

1) (OMISSIS);

avverso la sentenza [OMISSIS] CORTE APPELLO di [OMISSIS] del [OMISSIS];

visti gli atti, la sentenza e il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA del [OMISSIS]

la relazione fatta dal Consigliere [OMISSIS];

Udito il Procuratore Generale in persona del [OMISSIS] che ha concluso per: Annullamento senza rinvio perchè il reato è estinto per prescrizione, ferme restando le statuizioni civili; Rigetto nel resto;

Udito, per la parte civile, l'Avv. [OMISSIS] in sost.ne Avv. [OMISSIS] che conclude per l'inammissibilità del ricorso con condanna ulteriori spese alla p.c.;

Udito il difensore Avv. [OMISSIS] che insiste.

Svolgimento del processo e motivi della decisione

Sull'appello proposto dal PG presso la Corte di Appello di [OMISSIS] e dalla parte civile C.M. nella qualità di pres.te pro tempore dell'Ordine degli Psicologi della Regione [OMISSIS] avverso la sentenza del Tribunale di [OMISSIS] in data [OMISSIS] che aveva assolto [OMISSIS] dal reato di cui agli artt. 81 e 348 c.p. in relazione alla L. n. 56 del 1989, artt. 1, 2 e 34 per prestazione abusiva della professione di psicologo e di psicoterapeuta, in (OMISSIS), perchè il fatto non sussiste, la Corte di Appello di [OMISSIS], con sentenza in data [OMISSIS], in riforma del giudizio assolutorio di 1[^] grado, dichiarava l'imputato colpevole del reato ascrittogli e, concessele le attenuanti generiche, lo condannava alla pena di Euro 340,00 di multa, con risarcimento danni e spese in favore della costituita parte civile.

Avverso tale sentenza l'imputato [OMISSIS] ha proposto ricorso per cassazione deducendo a motivi del gravame, a mezzo del proprio difensore, sostanzialmente ed in sintesi:

¹ La discrezione ha imposto che nel testo della sentenza siano stati inseriti degli [OMISSIS] in tutti i luoghi che si sono resi necessari, senza pregiudicare in nulla il testo quanto ai fini della sua confutazione.

1) Violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) per inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 348 c.p. e L. n. 56 del 1989, artt. 1, 2 e 3 segnatamente riferita all'ambito ed atti tipici della professione di psicologo ed attività di psicoterapeuta. Esercizio della psicanalisi, con articolata rappresentazione delle sfere di operatività clinico- diagnostica di tali discipline, con ribadita sussistenza di quella relativa alla psicoanalisi, come esattamente individuata dal giudice di 1° grado;

2) Violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) per mancanza di motivazione in ordine all'elemento soggettivo del reato, posto che l'imputato, anche alla luce di autorevoli interpretazioni della materia in oggetto, poteva dirsi ragionevolmente portatore "della tranquilla convinzione di porre in essere un'attività lecita e di non esercitare abusivamente la professione di psicologo né l'attività di psicoterapeuta".

Si chiedeva, in ogni caso, la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione.

Con motivi nuovi ex art. 585 c.p.p., comma 4, la difesa del ricorrente ha ulteriormente dedotto l'inosservanza di norme stabilite a pena di nullità ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c), per mancata correlazione tra accusa e sentenza, con conseguente nullità della stessa ex artt. 521, 522 e 598 c.p., non risultando essere stata contestata all'imputato la ritenuta condotta di metodo di colloquio quale terapia delle sedute e, come tale, integrante il reato contestato.

Dal canto suo la difesa della costituita parte civile Ordine Psicologi Regione [OMISSIS] ha depositato memoria difensiva ex art. 121 c.p.p. con invocata declaratoria di inammissibilità del ricorso e, in caso di declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, con condanna alle spese in favore di detta p.c., fermo restando le relative statuizioni.

Dato atto dell'apprezzabile impegno profuso dalle difese dell'imputata e della costituita parte civile nel rappresentare, secondo i rispettivi interessi, i termini del non agevole tracciato del problema di diritto attinente alla configurabilità, nella specie, del contestato reato di cui all'art. 348 c.p. in relazione alla L. n. 56 del 1989, va preliminarmente rilevata:

a) la comprovata decorrenza del termine massimo prescrizione alla stregua del novellato art. 157 c.p.;

b) la insussistenza di condizioni *ictu oculi* legittimanti pronuncia nel merito ex art. 129 cpv. c.p.p.;

c) la conseguente corretta dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione;

d) l'altrettanto conseguente conferma delle statuizioni attinenti interessi civili, con aggravio di ulteriori spese alla costituita p.c..

Ed invero, esclusa ogni eccepita violazione di cui all'art. 521 c.p.p. stante il tenore "di ampio raggio" della contestazione mossa alla ricorrente, va ribadito il principio di diritto già richiamato da questa Corte di legittimità (cfr. Sez. 3, 24-4-08 n. 22268, Caleffi) secondo cui, ai fini della sussistenza del reato di cui all'art. 348 c.p., l'esercizio della attività di psicoterapeuta è subordinato ad una specifica formazione professionale della durata almeno quadriennale ed all'inserimento negli albi degli psicologi o dei medici (all'interno dei quali è dedicato un settore speciale per gli psicoterapeuti). Ciò posto, la psicanalisi, quale quella riferibile alla condotta del ricorrente, è pur sempre una psicoterapia che si distingue dalle altre per i metodi usati per rimuovere disturbi mentali, emotivi e comportamentali. Ne consegue che non è condivisibile la tesi difensiva del ricorrente, posto che l'attività dello psicanalista non è annoverabile fra quelle libere previste dall'art. 2231 c.c. ma necessita di particolare abilitazione statale.

Di tanto l'imputato era comprovatamente sprovvisto. Nè può ritenersi che il metodo "del colloquio" non rientri in una vera e propria forma di terapia, tipico atto della professione medica, di guisa che non v'è dubbio che tale metodica, collegata funzionalmente alla cennata psicoanalisi, rappresenti un'attività diretta alla guarigione da vere e proprie malattie (ad es. l'anoressia) il che la inquadra nella professione medica, con conseguente configurabilità del contestato reato ex art. 348 c.p. in carenza delle condizioni legittimanti tale professione (cfr. Cass. pen. sez. 3 n. 17702 del 2004, Bordi).

Di qui l'insussistenza di condizioni legittimanti, a favore del ricorrente, declaratorie di non punibilità ex art. 129 cpv. c.p.p..

Ne consegue, intuibilmente, la corretta conferma delle statuizioni attinenti la parte civile, con condanna in favore della stessa delle ulteriori spese liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il reato è estinto per prescrizione, ferme restando le statuizioni civili e condanna l'imputata al rimborso delle spese processuali in favore della parte civile costituita che liquida in complessivi Euro DUEMILA,00 oltre IVA e CPA come per legge.